

17654=24



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

Gaetano De Amicis - Presidente -
Angelo Costanzo
Anna Criscuolo
Paolo Di Geronimo
Stefania Riccio - Relatrice -

Sent. n.sez. 121
UP - 30/01/2024
R.G.N. 31135/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 23/02/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata dei lavori di pubblica utilità.

2
u

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare della stessa città, ha riqualificato il fatto ascritto a [REDACTED] nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ha rideterminato la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.500,00 di multa irrogata in primo grado, all'esito di rito abbreviato, in misura di anni 1 di reclusione ed euro 800,00 di multa, con conferma delle ulteriori statuizioni.

Tra queste, quella con cui era stata disposta la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per 130 ore.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, con atto del suo difensore, Avv. [REDACTED] [REDACTED] in cui articola un unico motivo di contraddittorietà o illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello, nel riqualificare il reato e rideterminare la pena, operato una corrispondente riduzione della durata del lavoro di pubblica utilità.

I criteri valutativi in forza dei quali è stata calcolata la misura, nonostante il generico riferimento operato in sentenza al disposto dell'art. 133 cod. pen., non sono stati esplicitati.

(dlr) 3. Il Sostituto Procuratore generale ha ritenuto la doglianza fondata, non essendo state illustrate esaurientemente nella sentenza impugnata le ragioni poste alla base ^{o delle} decisione di confermare la durata delle ore dei lavori a favore della collettività nonostante la concessa riduzione della pena.

Le indicazioni contenute nella motivazione appaiono assolutamente generiche e si risolvono in mere formule di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La Corte territoriale ha argomentato che la determinazione della pena - all'esito della operata riqualificazione "in melius" - non ha incidenza sulla durata dei lavori di pubblica utilità, la cui entità risulta essere rispettosa dei parametri legali di riferimento, costituiti dall'art. 18-bis disp. att. cod. pen. e 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ha specificato, nel motivare al riguardo, che l'imputato ha già beneficiato di una sospensione condizionale e che, conseguentemente, la

nuova sospensione deve essere subordinata allo svolgimento di lavori socialmente utili "in misura congrua e superiore ai minimi di legge."

A ben vedere, al di là dell'improprio richiamo, che si legge nella sentenza impugnata, ai parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., il lavoro di pubblica utilità non integra, nella specie, una pena sostitutiva, bensì la condizione imposta "ex lege" per la rinnovata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui il ricorrente ha già fruito in passato.

Dunque, una misura con funzione di generica riparazione sociale e latamente rieducativa, svincolata dalla dosimetria della pena perché diretta, semmai, a scongiurare l'applicazione della pena stessa.

Data la diversa matrice delle prestazioni lavorative in oggetto, pur se esse risultano connotate da intrinseca gravosità - come del resto tutte le prestazioni di "facere" - la determinazione della loro durata non appare vincolata ai parametri commisurativi tipici della sanzione penale, legati alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere dell'autore, nelle varie declinazioni contemplate dall'art. 133 cod. pen.

3. E' infine il caso di precisare - avuto riguardo al titolo di reato per cui è stato disposto, nella specie, il lavoro di pubblica utilità - che non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, il quale stabilisce, limitatamente ai reati di cui al precedente comma 5, se commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ove sia avanzata richiesta dall'imputato e sentito il pubblico ministero, può applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, per una durata - in tal caso necessariamente-corrispondente a quella della pena irrogata.

In tale evenienza - ed in tal caso in deroga a quanto disposto dal citato art. 54 cit. - il lavoro di pubblica utilità ha una stretta interrelazione con la misura della pena in ragione della natura di pena sostitutiva, ed il presupposto applicativo di tale misura è che non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale.

4. Il rigetto che consegue comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 30/01/2024

Il Consigliere estensore

Stefania Riccio



Il Presidente

Gaetano De Amicis



SEZIONE VI PENALE

03 MAG 2024

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Giuseppina Cirimele*

